

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

18.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti (1232);	
TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (1161);	
RAUTI ed altri: Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione (1164);	
MACIS ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di sequestri a scopo di estorsione (1400) . . . . .	3
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> . . . . .	6, 8, 9
CIFARELLI MICHELE, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 7, 9
	FELISETTI LUIGI DINO . . . . . 8
	GARGANI GIUSEPPE . . . . . 9
	MACIS FRANCESCO . . . . . 7, 8, 9
	ONORATO PIERLUIGI . . . . . 8
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055)	10
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i> . . . . .	10, 14, 16, 17, 18
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	10, 13, 14, 15
CIFARELLI MICHELE . . . . .	16, 18
FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	13, 16, 17, 18
MACIS FRANCESCO . . . . .	12, 13, 14, 16, 17, 18
NICOTRA BENEDETTO, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	13, 14, 17, 18
RIZZO ALDO . . . . .	15, 16, 17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione, nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti (1232); e delle proposte di legge Testa ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (1161); Rauti ed altri: Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione (1164); Macis ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di sequestri a scopo di estorsione (1400).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione, nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Testa, Alagna, Cresco, Felisetti, Fiandrotti, Mundo, Piro e Romano: « Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione »; Rauti, Pazzaglia, Trantino, Maceratini, Macaluso, Almirante, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloï, Alpini, Baghino, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, de Michieli Vitturi, Fini, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Manna, Martinat, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli

Bortone, Rallo, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Tremaglia, Tringali, Valensise e Zanfagna: « Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione »; Macis, Violante, Fracchia, Bochicchio Schelotto, Bottari, Curcio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Pedrazzi Cipolla e Trabacchi: « Norme in materia di delitti contro la persona e di sequestri a scopo di estorsione ».

L'onorevole Cifarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE CIFARELLI, Relatore. Nel prepararmi a questa relazione ho avuto modo di rileggere i resoconti delle sedute della II Commissione interni tenute nei giorni 19 e 25 gennaio di quest'anno e dedicate al tema dei sequestri di persona. In tali sedute si svolse un dibattito alla presenza dei due ministri direttamente interessati a questo « flagello », cioè a dire il guardasigilli ed il ministro dell'interno. Ho voluto rivedere questi resoconti e ricordarli oggi perché gli argomenti di cui dobbiamo occuparci sono lì esposti in maniera esauriente per cui sono tentato di abbreviare considerevolmente il mio dire anche perché detesto la parola e ritengo che esprimere in tre parole quanto altri direbbero in cinque è cosa meritevole ».

Entrando nel merito, desidero far rilevare che forse quello attuale è un momento di minore incidenza del flagello dei sequestri di persona; quel che è certo è che non si sono ultimamente registrati avvenimenti tali da destare emotivamente l'opinione pubblica, così come invece si è verificato nel gennaio scorso, quando fu sequestrata la bambina di Lucca. La forte emozione del momento risulta chiaramente dai resoconti che ho prima richiamato ed

è espressa dal pressante interrogativo sul che fare in sede normativa per affrontare e sanare questa piaga. Il fatto che vi sia oggi una minore incidenza di questi reati, però, non significa che si debba abbassare la guardia, così come non significa che sia diventata meno rilevante l'esigenza di carattere normativo essendo, infatti, buona norma legiferare con calma piuttosto che sotto la spinta degli avvenimenti.

Devo aggiungere — e si tratta di una osservazione che ho avuto modo di fare nel corso del dibattito presso la II Commissione interni e che non ripeto certo per citarmi ma perché ancora valida nella sostanza — che quel che colpisce è il pensiero che, mentre in genere tutti ci muoviamo sotto la protezione divina e sotto quella della fortuna affrontando normalmente la vita (salvo il collega *ex* senatore Mineo, oggi capogruppo al consiglio comunale di Bagheria, che è stato freddato mentre passeggiava con la moglie) altri non possono farlo e di ciò oggi quasi non si parla più. Una volta c'era molto scalpore di cronaca sui sequestri di persona, oggi invece ci troviamo ad apprendere, magari dopo molti mesi dal sequestro, che una certa persona è stata rilasciata oppure è morta. Sempre in occasione del dibattito presso la Commissione interni consigliai ai ministri Scalfaro e Martinazzoli — e questa è un'azione tipica del Governo e non del Parlamento — di fare in modo che vi sia un riferimento costante all'opinione pubblica visto che oggi ci sono curiosi *desaparecidos* in un paese che, a quanto è dato giudicare, non vive sotto la tirannia e la violenza come altri.

Questa lunga premessa mi porta ad aggiungere che i provvedimenti in discussione risentono in sostanza proprio di quello che andavo dicendo poc'anzi, tant'è che nelle relazioni si pone l'accento su alcuni di questi punti: sulla necessità di scoraggiare l'utilizzo degli importi dei riscatti; sulla necessità di colpire con particolare severità i sequestratori nel caso in cui, anche se si tratta di una conseguenza non voluta, sopravvenga la morte del sequestrato; ed ancora sulla necessità

di colpire con estrema durezza i sequestratori dei minori.

Tenterò di riassumere tutte le esigenze prospettate nei provvedimenti tenendo presente in particolare il disegno di legge del Governo recante il n. 1232. Anticipo che proporrò la nomina di un Comitato ristretto cui affidare la redazione di un testo che sia la sintesi delle diverse posizioni e che possa essere valido per tutta la Commissione. Anticipo altresì, sempre con riferimento al dibattito del gennaio scorso, che chiederò alla Presidenza di acquisire il parere della II Commissione interni; non ritengo, infatti, che sia utile procedere in Commissioni congiunte perché questo appesantirebbe i lavori e perché, in definitiva, la competenza di tale Commissione riguarda più specificatamente la problematica inerente alle forze dell'ordine italiane ed internazionali, all'acquisizione di elementi utili a far fronte al problema. La nostra Commissione, viceversa, è la sede tipica per trattare norme penali. Vorrei dire, signor presidente e colleghi, che seguirò per il momento il disegno di legge presentato dal ministro Martinazzoli; in seguito i colleghi illustreranno meglio le proposte dei propri gruppi.

C'è un ragionamento che si può fare per grandi linee mettendo a confronto il disegno di legge Martinazzoli con la proposta di legge del gruppo socialista (primo firmatario il collega Testa). Quest'ultima si riferisce al famoso argomento secondo il quale i sequestri di persona non debbono essere nel futuro un'industria. Occorre, infatti, che il denaro ottenuto in seguito a sequestri consumati, sia a scopo di terrorismo o di eversione, sia a scopo di estorsione, non venga utilizzato per tanti altri fini.

L'argomento del blocco dei beni del sequestrato è stato oggetto di numerosissimi dibattiti. La proposta di legge Testa ed altri accoglie il principio secondo il quale il magistrato deve disporre volta per volta un provvedimento di congelamento dei beni. Inoltre, essa pone l'accento sul fatto che in precedenza il sequestrato è oggetto di osservazione da parte di coloro

che sarebbero intenzionati a perpetrare il crimine.

Tale attività infatti sarebbe volta alla verifica della consistenza patrimoniale della vittima; quindi, la proposta Testa tende a rendere indisponibile tale patrimonio mediante la nullità di quegli atti che ne dispongano un trasferimento a qualsiasi titolo. A tal fine viene introdotto l'obbligo a carico dei familiari, o di altri che possano disporre dei beni del sequestrato, di non operare al fine di raccogliere fondi con i quali ottenere la libertà del congiunto. Questo è il punto che caratterizza la proposta Testa.

Credo di non aver dimenticato nulla, ma quel che mi preme è fissare un punto di riferimento, che non è il blocco dei beni del sequestrato di cui si parla, ma è un qualcosa che vorrebbe raggiungere una reale sterilizzazione di tale patrimonio in modo da scoraggiare coloro che desiderano acquisire delle ricchezze.

Per quanto riguarda la proposta di legge del gruppo comunista, primo firmatario Macis, credo sia giusto accogliere il principio secondo cui è necessario rendere più « acciariato » l'articolo 605 del codice penale, con provvedimenti di aggravamento della pena. Inoltre, la proposta Macis pone l'accento sulle eventuali responsabilità dei settori creditizio ed assicurativo in relazione al flagello dei sequestri di persona.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge del gruppo del MSI-destra nazionale, primo firmatario Rauti, l'articolo unico sostanzialmente si limita ad un aggravamento di pena; misura che, se non sbaglio, nella proposta di legge Macis viene messa da parte. La proposta Rauti, inoltre, prevede un particolare favore per chi si dissocia.

A mio parere, il testo base della nostra discussione potrebbe essere il disegno di legge presentato dal Governo, che ha però una particolarità: l'articolo 1 e l'articolo 3, infatti, hanno in sostanza la medesima formulazione, salvo per un dettaglio, che probabilmente ci porrà un problema di tecnica legislativa. L'articolo 1 fa riferimento all'articolo 289-bis del codice pe-

nale in relazione al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 630 del codice penale che si riferisce al sequestro di persona a scopo di estorsione. Il quarto comma di tale articolo 3 si differenzia dal quarto comma dell'articolo 1, in quanto contiene le parole: « senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione », che nell'articolo 1 invece non sono presenti. Tale differenziazione è stata inserita proprio per la diversa natura dei moventi criminosi. Il disegno di legge, infatti, propone due testi, uno attinente all'articolo 289-bis e l'altro all'articolo 630 del codice penale. Quel che colpisce — lo ripeto — è la sostanziale identità dei due articoli; in seguito si potrà risolvere il problema di tecnica legislativa cui accennavo poc'anzi.

Il disegno di legge, inoltre, prevede un aggravamento della pena nel caso l'atto criminoso venga perpetrato nei confronti di un minore degli anni 14; quando, invece, l'agente o il concorrente si adopera in modo che il sequestrato riacquisti la libertà si propone una vantaggiosa riduzione della pena medesima.

Come i colleghi ritengo sappiano, questa è una questione portata all'esame della Corte costituzionale per vedere se, in relazione alla legislazione finora in vigore, queste agevolazioni, queste riduzioni di pena, siano da applicarsi ai singoli dissociati o invece a tutto il gruppo operante che si sia pentito. La Corte costituzionale si è pronunciata nel senso che non esiste differenza al riguardo, sia che si tratti del singolo sequestratore, sia che si tratti di tutta l'*équipe* criminale, o di gran parte di essa.

Il relatore ha un orientamento favorevole, ma con qualche riserva, a proposito di un punto sul quale avremo modo di discutere. Si tratta dell'ipotesi prevista nel disegno di legge Martinazzoli, e non solo in esso, a proposito della punibilità per la omessa denuncia relativa al delitto di sequestro di persona. Il codice penale prevede in alcuni casi l'obbligo di denuncia per alcuni tipi di reati: ci riferiamo, infatti, ad ipotesi criminose ben determinate.

L'articolo 2 del disegno di legge tende ad introdurre un principio volto a scoraggiare l'indifferenza o la connivenza che, per viltà (una delle maggiori forze che reggono il mondo) o per altri motivi, finiscono per disperdere quegli elementi che potrebbero essere utili a colpire questo reato e a ridare la libertà alla persona sequestrata. Il secondo comma di tale articolo, inoltre, pone l'accento sull'ipotesi che vi possano essere soggetti che vengono a conoscenza di atti preparatori di uno dei delitti indicati nel comma precedente e ne persegue l'omissione o la ritardata denuncia alle autorità indicate nell'articolo 361 del codice penale.

In proposito rilevo che fare delle norme oltranziste che prevedano troppo e che vogliano troppo punire significa determinare l'inapplicabilità o l'inapplicazione. Quando mettete il magistrato con le spalle al muro, nel senso che deve ritenere un reato laddove, secondo la sua coscienza, questo non sta in piedi, avremo l'insufficienza di prove o, se passerà il codice di procedura penale tanto auspicato e discusso, la dichiarazione che non è punibile e che quindi non esiste la responsabilità criminale.

Un altro punto, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi, è che nel disegno di legge è prevista l'associazione per delinquere in relazione a siffatti reati e per questa le pene sono particolarmente severe.

Aggiungo che nelle parti motivate che stanno sullo sfondo del disegno e delle proposte di legge che sono stati presentati, in particolar modo in quella Macis ed altri, è posto in risalto un dato molto preoccupante, e cioè che i sequestri di persona sono collegati sempre più intrinsecamente e pericolosamente alle attuali manifestazioni della criminalità organizzata: mafia, camorra e 'ndrangheta, ma anche e soprattutto al commercio della droga e a tutto ciò ad esso connesso sia come entità di interessi sia come durezza di estrinsecazione, tendente a porre chi lo pratica come uno Stato nello Stato, e che quindi va fronteggiato in maniera adeguata, altrimenti rischiamo di avere quelle

malcelate o addirittura patenti situazioni di ingovernabilità.

Pertanto, ritengo che questa parte, che secondo me è una parte qualificante del disegno di legge e che è sullo sfondo delle argomentazioni con cui sono state presentate le proposte di legge, meriti di essere attentamente considerata nell'apposito Comitato ristretto.

Non vorrei aggiungere altro dato che siamo in una fase iniziale. So benissimo di essere stato più sintetico del previsto (credo che non sia un demerito), ma nella discussione sulle linee generali avremo modo di ascoltare le osservazioni dei colleghi firmatari delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ANTONIO TESTA

PRESIDENTE. Poiché sulla materia dei sequestri di persona alcuni di noi hanno lavorato a lungo, chiedo ai colleghi se, prima di entrare nel merito, ritengano utile conoscere lo stato dei dati che ha, in materia, il Ministero dell'interno, perché, secondo me, dobbiamo metterci d'accordo su alcuni presupposti. Il relatore ha citato i vari progetti di legge che in molte parti s'integrano, mentre in alcune vanno in direzioni diverse soprattutto sull'uso della patrimonialità. È vero o no che esistono fonti informative da parte di chi compie i sequestri di persona? Inoltre, per quanto riguarda la tipologia organizzativa (lo dico per il progetto che porta la mia firma), è vero o no che esistono diversi livelli organizzativi: a, b e spesso c? Non voglio entrare nel merito, perché non mi pare il momento, ma, quando si stabilisce l'obbligo di denuncia e si punisce l'omessa denuncia, si parte da un dato che contrasta con quello contenuto nel noto progetto che invece premia o facilita e non punisce chi dà le notizie. È una logica scardinante dall'interno dell'organizzazione, perché le notizie di sequestri di persona si fanno solo in determinati am-

bienti, non nei salotti, ma negli ambienti della malavita. Non vedo un malavitoso che firmi un verbale e dia le generalità, perché la preoccupazione più grande è sempre una: quella di trovarsi di fronte a reazioni di vendetta. Si parte da un dato di fatto di un certo tipo di organizzazione criminale, la banda, che combatte questo.

È necessario che ci vengano forniti i dati sulla mobilità dei sequestri, sulle bande, su come vengono organizzate, sulla quantità di denaro, sull'istruttoria, e che quindi si proceda all'audizione del ministro dell'interno o dei funzionari che si dedicano a questa particolare materia, perché si parte da questi dati per fare una legge che combatta questo fenomeno, altrimenti rischiamo di limitare il tutto ad un giusto aggravamento delle pene o a decisioni su aspetti pur importanti, ma che non toccano questi dati.

Volevo far presente questo al relatore e ai colleghi.

MICHELE CIFARELLI, *Relatore*. Ho già detto che mi parrebbe utile acquisire il parere della Commissione interni, e l'ordine di idee al quale mi riferisco è che dietro tale Commissione vi è una particolare attenzione ai problemi dell'ordine pubblico e al funzionamento delle forze dell'ordine, in particolar modo della polizia.

Aggiungo (non vi ho accennato prima per brevità) che tutti i progetti di legge al nostro esame, a parte il potenziamento (questo non è un dato normativo), cercano di affrontare anche il problema delle particolari attività che bisogna porre in essere per rompere queste reti, cercando di fare il deserto intorno ad esse, e rendere i sequestri meno fruttuosi.

Quindi, signor presidente, se la Commissione vuole ascoltare il ministro dell'interno per avere dei dati, non ho niente in contrario. Vorrei sottolineare soltanto che, se ci mettiamo sul terreno delle *hearings*, delle audizioni conoscitive, rischiamo di andare più in là nel tempo. Grazie a Dio, da pochi mesi non sono avvenuti grossi fatti di sequestro che abbiano impressionato l'opinione pubblica, ma dobbiamo tener presente che, prima di riuscire ad

emanare norme effettive in questa delicata materia, vigendo il sistema bicamerale, passerà molto tempo. Come relatore ribadisco che non mi oppongo alla richiesta avanzata dal presidente. L'unica preoccupazione è quella del tempo.

FRANCESCO MACIS. Sono preoccupato per il ritardo della nostra Commissione nell'affrontare questo problema ed anche per una proposta di cui condivido la sostanza e che, tuttavia, può avere come conseguenza pratica quella di un'ulteriore dilazione. Questi progetti di legge — non certamente il nostro, ma sicuramente quello del Governo — sono nati sull'onda dell'emozione suscitata dal rapimento della bambina di Lucca. Credo che questo modo di rispondere con atti legislativi a spinte emotive sia del tutto sbagliato, anche perché si tende a seguire più gli organi di informazione che non la realtà della lotta alla criminalità; tant'è che il collega Cifarelli faceva riferimento ad una situazione del tutto tranquilla, che non è reale.

Vorrei pregare il relatore di tener conto che in Sardegna ci sono quattro sequestri in atto; una sequestrata, per notizia della polizia, è già morta nel dicembre dello scorso anno; due giovani (anzi giovanissimi) fidanzati sono stati sequestrati la scorsa settimana; anche se la notizia non è sulla prima pagina dei giornali ed anche se non suscita l'emozione del rapimento della bambina di Lucca, credo che la situazione sia ugualmente grave. Il fatto, però, che non vi sia una reazione emotiva è, secondo me, positivo. Allora, non aspettiamo il prossimo sequestro che andrà su tutti i giornali, ma cerchiamo di iniziare a lavorare su questi progetti.

Pur essendo d'accordo sul fatto che dovremo arrivare alla nomina di un Comitato ristretto, credo che vi siano tuttora alcune differenze di impostazione nelle proposte di legge che debbono essere non dico superate in fase di discussione generale, ma certamente approfondite e affrontate. Non solo, nel progetto socialista, oltre alla parte che riguarda direttamente il sequestro di persona che, come giustamente ha detto il collega Cifarelli,

è particolarmente innovativa — perché è l'unico progetto che prevede la nullità degli atti diretti al procacciamento delle somme necessarie per il pagamento del riscatto — vi sono anche delle altre norme di carattere generale che devono essere discusse preventivamente. Non vorrei fosse sfuggito a qualcuno che nella proposta di legge socialista è prevista nell'articolo 62-ter (peccato che il collega Testa sia stato relegato al ruolo di presidente e quindi non possa intervenire a difendere la sua proposta di legge) una attenuante generale per tutti i casi di collaborazione, mentre nella nostra legislazione quella particolare norma è applicabile soltanto per le ipotesi di terrorismo. Ritengo sia una proposta coraggiosa — anche se io non sono d'accordo — perché quanto previsto dall'articolo 630 del codice penale come speciale diventa ordinario, cioè un'attenuante di carattere generale applicabile non solo per chi collabora nei sequestri di persona, non solo per chi collabora nei reati di terrorismo, ma anche per chi collabora in tutti i reati.

PRESIDENTE. Infatti il titolo è: « Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione ».

FRANCESCO MACIS. Ci sono pertanto alcune parti che devono essere viste con particolare attenzione e che, credo, meritino una discussione di carattere generale.

Formalmente potremmo iniziarla anche adesso, ma ritengo utile acquisire un maggior numero di dati. Personalmente penso che lo strumento più opportuno, più che un'audizione, sia quello di una semplice trasmissione degli stessi dati da parte del ministro dell'interno. Se la Commissione fosse dell'opinione di iniziare subito la discussione, io non avrei nessuna difficoltà ad intervenire, in ogni caso non credo si debba accedere subito alla proposta di nominare il Comitato ristretto in quanto ci sono alcuni nodi che non dico devono essere sciolti, ma almeno affrontati.

PIERLUIGI ONORATO. Mi trovo d'accordo con l'impostazione del collega Macis; vorrei ricordare che il ministro dell'interno è già stato sentito il 19 gennaio 1984 presso la II Commissione interni e ascoltarlo di nuovo sarebbe non dico una perdita di tempo, ma un adempimento inutile.

Sarei piuttosto dell'avviso di richiedere delle rilevazioni statistiche, in quanto è bene che nella discussione sulle linee generali siano affrontati i nodi che questi testi di legge al nostro esame ci propongono e che non emergono soltanto dalla relazione del collega Cifarelli. Occorre in qualche modo prendere posizione per poi valutare se arrivare o meno alla nomina di un Comitato ristretto.

Quella del relatore è stata una proposta tecnica dal momento che non credo che intendesse formalmente proporre come testo base quello del Governo. Poiché stiamo discutendo dell'ordine dei lavori, direi di continuare oggi o nella prossima seduta la discussione generale acquisendo, come credo sia opportuno e doveroso, il parere della II Commissione interni e con l'ausilio dei dati statistici.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi sembra di capire che la situazione sia tale che la discussione sulle linee generali potrebbe anche essere rimandata alla prossima seduta, a meno che qualcuno dei colleghi non sia di parere contrario; personalmente vorrei intervenire, ma la relazione del collega Cifarelli mi ha posto qualche problema di preparazione, proprio perché sono state messe in evidenza delle differenze di approccio al tema. Ci sono alcuni progetti, a cominciare dal disegno di legge del Governo, che in sostanza partono da un obiettivo di razionalizzazione del sistema anche attraverso una elevazione della misura delle pene, senza però intaccare l'impianto attuale; c'è un coordinamento tra il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione e quello di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Secondo me in questa materia bisognerebbe omogeneizzare, pur con le dovute differenze, le diverse fattispecie anche perché il sequestro di persona ordinario è lasciato in un'autonomia che potrebbe poi risultare differenziata proprio dalla modifica di questo impianto. Viceversa vi sono alcune proposte (quale quella dell'onorevole Testa ed altri) che perseguono fini diversi: non solo quello dell'adeguamento della misura della pena, ma anche quello di colpire, e soprattutto di prevenire, le conseguenze successive al fatto criminoso, cioè le finalità che si propone di raggiungere il sequestratore. Si tratta, quindi, di agire sugli interessi, di scoraggiare il conseguimento del profitto perché, se questa è « un'industria » mirante a far soldi attraverso questo tipo di delinquenza, bisogna colpire legislativamente questo obiettivo finale. Questo è il principio ispiratore della nostra proposta di legge.

I diversi provvedimenti non sono omologabili *de plano* ma comportano, al contrario, una scelta precisa: se s'intende operare sul piano della razionalizzazione delle pene, la strada da seguire è quella indicata dal disegno di legge; se si vuole operare su altri terreni, occorrerà tener conto delle altre proposte. Queste ultime non potranno, pertanto, essere considerate assorbite perché hanno in comune con il disegno di legge soltanto il *nomen iuris* mentre tutto il resto è diverso. Sarà necessaria una riflessione accurata che per altro ci è suggerita anche dalla puntuale e pregevole, perché breve, relazione del collega Cifarelli.

Propongo, quindi, che la Commissione si aggiorni alla prossima settimana affinché i vari gruppi politici abbiano il tempo di riflettere sulla materia al fine precipuo di eliminare questa pregiudiziale che, seppure non formalizzata, ha il suo peso. In ogni caso è necessario proseguire senza ritardi eccessivi nella discussione sulle linee generali dei provvedimenti.

FRANCESCO MACIS. Sono d'accordo con il collega Felisetti, ma penso che dovremmo impegnarci tutti a fare in modo che

la discussione sulle linee generali, anche se ampia, sia esaurita nel corso della prossima seduta perché non vorrei si dicesse che il Governo e le forze politiche sono restie a legiferare su una materia tanto delicata. Potremmo, pertanto, stabilire di esaurire la discussione sulle linee generali prima dell'apertura della sessione di bilancio, nominando poi un Comitato ristretto per la stesura di un testo unificato per la discussione degli articoli.

MICHELE CIFARELLI. A mio parere la proposta di rinviare ad altra seduta la discussione generale è opportuna proprio perché — come diceva il collega Felisetti — il contenuto delle diverse proposte di legge rappresenta di per sé una scelta. Ai commissari non sarà sfuggito che, quando ho fatto un breve riassunto delle proposte di legge, ho collocato quella del gruppo socialista in una luce particolare perché affronta il problema da un'angolazione che merita di essere considerata. Preciso adesso che lo stesso discorso vale per le altre due proposte di legge.

Desidero precisare che, pur condividendo quanto detto circa la necessità di approfondire la questione della scelta del testo base, non ritengo utile procedere ad indagini conoscitive essendo sufficiente ai nostri fini che la II Commissione ci dia il suo parere e che il ministro dell'interno ci fornisca dati aggiornati. Desidero aggiungere che, se anche tali dati dimostrassero che il reato di sequestro di persona è in flessione (e quanto detto dal collega Macis dimostra che non lo è) questo non significa che la materia non richieda la definizione di una normativa aggiornata ed efficace.

GIUSEPPE GARGANI. Il gruppo della democrazia cristiana concorda con la proposta di un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

Ricordo che la Commissione ha approvato, prima della chiusura estiva, i primi sei articoli del disegno di legge decidendo quindi di rinviarne la successiva discussione per consentire al rappresentante del Governo di rispondere ad alcuni quesiti posti dal gruppo comunista.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio riferimento alle due richieste dell'onorevole Macis, fatte in occasione della precedente seduta, relativamente alla natura dei terreni che sono oggetto degli atti da effettuarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari e quindi alla possibilità o meno di inserire nelle note di trascrizione queste caratteristiche e in particolare quelle del terreno cui ci si riferisce.

In secondo luogo, l'onorevole Macis aveva chiesto quale utilizzo sarebbe stato fatto della indicazione del codice fiscale contenuto negli atti da trascrivere o iscrivere nei pubblici registri immobiliari.

Il tema, come ha osservato l'onorevole Macis, riguarda sia il Ministero di grazia e giustizia sia quello delle finanze, agli effetti di poter fornire una risposta esauriente ai quesiti posti. Tali dicasteri sono stati contattati direttamente e, di concerto con la direzione generale delle tasse e imposte del Ministero delle finanze, hanno predisposto una relazione — della quale riassumerò tra breve alcuni dati — che

può costituire una adeguata risposta agli interrogativi dell'onorevole Macis e che consegnerò agli atti della segreteria della Commissione.

Il primo problema è quello attinente al certificato di destinazione urbanistica che tra l'altro, è in discussione anche al Senato, in riferimento al disegno di legge relativo alla sanatoria degli abusi edilizi. Si prevede, infatti, l'acquisizione di un certificato di destinazione d'uso di un determinato terreno e si chiede se questa destinazione d'uso rientri o meno a far parte delle caratteristiche distintive di un determinato immobile. Siccome qui stiamo regolando la parte relativa allo strumento con il quale si recepiscono e si rendono pubbliche le indicazioni descrittive dell'immobile, direi che noi dobbiamo in questa sede limitarci a questo aspetto. Tanto è vero che se la destinazione urbanistica del terreno, in forza della destinazione che è attualmente prevista nel disegno di legge in esame al Senato, sarà un fatto da ritenere opponibile ai terzi, non c'è dubbio che in quella nota di trascrizione dovranno essere indicate anche tali destinazioni.

Quindi dobbiamo porci il problema di esaminare se gli strumenti che per legge cerchiamo di introdurre siano capaci di recepire l'esigenza di una lettura automatizzata dei dati del servizio ipotecario. La risposta non può che essere positiva.

Il modello di nota meccanizzato è stato concepito dalle amministrazioni interessate (Ministero di grazia e giustizia e Ministero delle finanze) in modo da comprendere tutte quelle informazioni essenziali previste dal codice civile, e segnatamente dall'articolo 2659 così come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Tra queste, assume particolare rilevanza ed importanza la natura e la situazione dei beni cui si riferisce il titolo con le indicazioni richieste dall'articolo 2826 del codice civile (articolo 2659, quarto comma, del codice civile).

In base a detta norma, l'immobile deve essere specificatamente designato, oltre che

con i dati di identificazione catastale, anche con l'identificazione della sua natura.

Il significato attribuito dal codice civile al termine « natura » è limitato alla distinzione degli immobili tra fondi urbani fabbricati e fondi rustici. Nell'ambito di tale distinzione fondamentale, il nuovo sistema è stato predisposto per i fabbricati al fine di poter gestire ulteriori particolari specificazioni della natura dell'immobile, quale ad esempio fabbricati in corso di costruzione, lastrico solare, eccetera.

È chiaro che ove a determinare la natura di un immobile dovessero concorrere altri elementi oggettivi previsti dalla legge, tali elementi potranno essere aggiunti e dovranno pertanto essere indicati sulla nota.

Sicché, se la legge sul condono edilizio dovesse essere definitivamente approvata dal Parlamento, la destinazione urbanistica del terreno diventerà un ulteriore elemento di identificazione oggettiva della natura dell'immobile di cui si tratta.

Il modello di nota è già predisposto per recepire siffatta ulteriore informazione mediante l'introduzione di opportuna e specifica codifica, la quale potrà essere stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 16 del disegno di legge n. 1055 oggi in discussione. Ci pare per la verità che la situazione sia abbastanza chiara.

Concludendo, nel concerto tra Ministero delle finanze e quello di grazia e giustizia, l'automazione del servizio ipotecario agevolerà l'acquisizione di ogni ulteriore notizia prevista dal disegno di legge sul condono edilizio ed anzi si rende necessaria in vista dei maggiori oneri che deriveranno alle conservatorie.

In relazione alla capacità dello strumento che il disegno di legge n. 1055 prevede, di accogliere cioè altre indicazioni oltre a quelle fino a questo momento stabilite da altre leggi, non dimentichiamo che questo è uno strumento già contenuto in leggi già in vigore.

Il secondo punto è quello relativo all'anagrafe tributaria, cioè al significato

che vengono ad assumere le indicazioni contenute negli atti soggetti a trascrizione o ad iscrizione, tra le quali quella del codice fiscale delle parti contraenti.

Nella relazione è scritto per la verità che « i dati archiviati potranno essere utilizzati e coordinati con quelli del catasto che pure dovrà essere radicalmente ammodernato e, così per altro verso, costituiranno un prezioso complesso di informazioni per l'anagrafe tributaria ». La commissione costituita dal ministro delle finanze nel 1979 concluse i suoi lavori con uno studio in cui si suggeriva l'automazione del servizio come soluzione in grado di semplificare le procedure dell'ufficio; di migliorarne il servizio reso agli utenti; di ottenere, come sottoprodotto delle procedure, i dati per l'anagrafe tributaria.

Le nuove procedure automatiche sono state sviluppate sulla base di questo studio che è stato sollecitato e quindi come tale destinato *naturaliter* come momento di coordinamento rispetto al settore dell'anagrafe tributaria diversamente organizzata e come norma già operante.

Il nuovo modello di nota prevede, oltre ai dati strettamente necessari per il servizio ipotecario, l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti partecipanti all'atto e del prezzo o valore dei diritti reali ceduti, dati necessari per l'anagrafe tributaria.

Tali dati così acquisiti vengono automaticamente inviati al sistema centrale dell'anagrafe tributaria, dove è previsto che vengano utilizzati per fini sia di anagrafe tributaria, sia di sicurezza, come ad esempio la ricostruzione degli archivi periferici.

L'obbligo dell'indicazione nel contenuto degli atti della anagrafe tributaria è atto già previsto dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982 che dispone che con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo sono aggiunte le parole: « con esclusione degli atti relativi agli organi giurisdizionali ». Sono da aggiungere cioè le indicazioni relative all'anagrafe tributaria.

Sotto questo profilo il disegno di legge va guardato come fase strumentale rispetto ad altri ulteriori strumenti organici che rispondano sotto ogni profilo ai requisiti richiesti e sottolineati ultimamente anche dal collega Macis.

FRANCESCO MACIS. Poiché tutti sentiamo le pressioni che provengono dagli uffici che versano evidentemente in una situazione molto difficile e che attendono questo provvedimento, per chiarezza credo di dover riproporre le questioni che abbiamo sollevato. In realtà, mi pare che anche i colleghi, evidentemente per nostro difetto, non abbiano colto appieno il senso delle nostre richieste.

In primo luogo abbiamo posto l'esigenza del coordinamento del sistema informativo delle conservatorie immobiliari con quello dell'anagrafe tributaria. La nostra preoccupazione era di evitare che si creassero dei sistemi a sé stanti, non comunicanti fra di loro. Crediamo che la situazione patrimoniale com'è registrata nelle conservatorie debba costituire un elemento integrante della situazione del cittadino e che, quindi, debba essere a conoscenza dell'anagrafe tributaria. Noi stessi, nel porre questa esigenza, la ritenevamo ovvia, ma vi abbiamo insistito con particolare forza non soltanto nella prima seduta in cui abbiamo esaminato questo disegno di legge, ma anche nelle successive; perché vorrei che il rappresentante del Governo non dimenticasse che nelle modifiche al codice civile che, una volta approvate, diventeranno le nuove norme regolatrici di carattere generale e prevarranno su tutte le altre norme speciali intervenute sinora, si indicano i dati che dovranno essere inseriti nella nota di trascrizione. Fra questi ci sono il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e non il codice fiscale che è stato inserito in seguito all'approvazione di un emendamento presentato dal nostro gruppo. Ho parlato di questione ovvia, ma intanto questa non era prevista nel progetto di legge originario.

Questa esigenza per quanto potesse apparire scontata e persino banale, e tale la reputiamo, ha trovato anche conforto

nella risposta del ministro di grazia e giustizia che si è espresso in questi termini (leggo dal resoconto stenografico della seduta del 27 giugno): « ...ricordo che c'è un ministro delle finanze molto geloso dei suoi territori nei quali non possiamo sconfinare senza provocare reazioni ». E ancora: « Debbo dire che, per quel che riguarda l'esperienza che vado facendo all'interno dell'amministrazione della giustizia verificando le esperienze in atto, mi sono reso conto del fatto che, anche all'interno di una sola amministrazione, vi sono problemi di concatenazione e di raccordo tra diversi sistemi informatici e difficoltà a raggiungere i punti terminali nei quali tutti i dati sono utilizzabili ».

Allora chiediamo che il Governo faccia una dichiarazione politica di impegno sul fatto che questo sistema informatico, che costerà miliardi allo Stato, non serva per venire incontro alle esigenze delle conservatorie, che stanno a cuore a noi quanto agli altri colleghi, ma anche per essere parte organica di un sistema complesso di informazioni. Questa risposta, data la « gelosia » del ministro delle finanze, che ci è stata resa nota dal ministro di grazia e giustizia, ci può essere data soltanto da quello delle finanze. Insistiamo per avere un chiarimento, perché il modo con cui è nata questa questione francamente finisce con l'insospettirci sempre più.

In secondo luogo, non abbiamo posto nessuna condizione, ma un problema: è possibile che nel 1984, accanto ai dati che riguardano il regime delle trascrizioni delle successioni da un proprietario all'altro e le informazioni sulle iscrizioni di privilegi, di ipoteche tra privati, si possa inserire anche il dato sulla destinazione urbanistica che oggi ha un peso e un valore prevalente? Può darsi che mi si dica di no o, come oggi ha dichiarato il rappresentante del Governo, che è certamente possibile sul piano tecnico: non sono un tecnico di informatica, però questo lo sospettavo. Il problema che stiamo ponendo è se possiamo ipotizzare (lo ipotizzo soltanto, perché personalmente non so dare una soluzione) una scelta legislativa che preveda fra i diversi dati da memorizzare anche questo. Attendiamo una risposta.

LUIGI DINO FELISETTI. L'obiezione che faccio è che quello non è un dato reale. Tutte le variazioni reali sono trascritte. Una variazione disposta con atto amministrativo del comune che deliberi la natura e il mutamento di destinazione di un terreno da agricolo ad industriale e da industriale a residenziale non è un dato reale, per cui non va in trascrizione. Il rischio sarebbe di avere un'annotazione che, vera ieri, potrebbe non esserlo più domani, e la certificazione finirebbe con l'essere una fonte di notizie ingannevole.

FRANCESCO MACIS. Potrebbe essere aggiornata. Comunque vorrei fare al collega Felisetti, che è un avvocato illustre, due obiezioni: la prima è che i registri immobiliari contengono anche annotazioni non definitive. Basti pensare che vengono trascritti gli atti di citazione che devono solo mettere sull'avviso i terzi che vi è una controversia di cui non si conosce l'esito. Quindi, non è vero che vi siano dati certi e definitivi.

La seconda obiezione è che, indipendentemente da una soluzione (mi rendo conto che vi sono difficoltà), poi la realtà ci sopravanza, perché abbiamo un progetto di legge, quello sull'abusivismo edilizio, che prevede una serie di oneri relativi alle iscrizioni e trascrizioni nei registri immobiliari a carico dei comuni e di liberi professionisti, come i notai, che non ci fanno particolare tenerezza, ma, quando un'amministrazione dello Stato è incapace di controllare i territori e dice che i notai sono responsabili delle lottizzazioni abusive e che devono non rogare gli atti, mi pongo il problema: ma davvero non possiamo trovare un modo per intervenire? Pensiamoci. Può darsi che non possiamo trovarlo adesso, ma in seguito.

LUIGI DINO FELISETTI. Quel punto va in rogito.

FRANCESCO MACIS. Il provvedimento sull'abusivismo edilizio dice che i notai sono responsabili, perché l'amministrazione pubblica non è in grado di controllare niente.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore f. f.* Non può farlo.

FRANCESCO MACIS. Abbiamo posto un problema. Il sottosegretario Bausi ci consentirà di leggere la nota per cui potremo riflettere ulteriormente su questo punto, mentre sulla questione di fondo del coordinamento con l'anagrafe tributaria insistiamo perché sia il ministro delle finanze a dare una risposta. Se non verrà, ne trarremo le conseguenze.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Devo obiettare al collega Macis che — ferme restando le osservazioni puntuali del collega Felisetti — per quanto riguarda la questione della destinazione del terreno, è in questo momento in discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, un disegno di legge che prevede il cosiddetto « certificato di uso » ed esamina attentamente i problemi relativi alla natura dei terreni, alla loro destinazione, nonché le modifiche ed i contenuti degli atti pubblici relativi alle operazioni che riguardano queste entità. Come facciamo a soprassedere ad un provvedimento i cui motivi d'urgenza sono riconosciuti da tutti, in attesa di un disegno di legge che è in esame presso l'altro ramo del Parlamento? Quando questo disegno diventerà legge io ne prenderò atto e forse lo stesso provvedimento di carattere amministrativo potrà essere integrato con indicazioni da contenere nella nota.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del codice fiscale, credo non sia tecnicamente possibile ottenere più che dei contatti e delle assicurazioni dal Ministero delle finanze circa l'utilizzazione dell'indicazione « codice fiscale » agli effetti dell'anagrafe tributaria. Dobbiamo inoltre considerare che i registri sono due: uno è appunto l'anagrafe tributaria, l'altro è quello relativo alle operazioni di carattere immobiliare; vi può essere un collegamento tra i due, ma non possono identificarsi, altrimenti verrebbe snaturato lo stesso contenuto tecnico del meccanismo. Avremo quindi i dati nel registro immobiliare meccanizzato e la contestuale trasmissione al-

l'anagrafe tributaria delle operazioni che sono state compiute dai soggetti che hanno un determinato codice. Questa mi sembra l'unica soluzione possibile ed in questo senso ho avuto delle assicurazioni a mio avviso soddisfacenti; non potrebbe infatti essere altrimenti: domani potrebbe nascere una responsabilità politica, nella eventualità che si dovesse constatare che questa utilizzazione è insufficiente, parziale, ambigua. Non mi sembra di dover ribadire che l'intendimento attuale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle finanze, sia l'utilizzazione costante, continua ed ininterrotta dei dati relativi al codice fiscale indicati negli atti di trasferimento o di modifica di diritti reali relativi a beni immobili.

Circa l'anagrafe tributaria penso che più di questo non ci sia da dire: se poi la Commissione ritiene di voler sentire il Ministro delle finanze, ebbene lo senta pure. Vorrei soltanto, in aggiunta, ricordare ancora la situazione di grave difficoltà in cui versano i registri immobiliari e ricordare altresì che questo provvedimento, da vario tempo in attesa di essere discusso, non può certo essere varato domani. Vi sono persone che in questo momento soffrono per l'impossibilità di concludere atti di trasferimento aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, proprio per l'impossibilità di ottenere adeguamenti di iscrizioni e trascrizioni in tempi ragionevoli.

Dietro tutto ciò, come si può immaginare, possono anche nascondersi operazioni di piccolo e deprecabile cabotaggio — la cui responsabilità non è certo addebitabile ai funzionari e agli impiegati — che si concretizzano in organizzazioni parallele che stanno nascendo in alcune zone per l'incapacità degli uffici delle conservatorie immobiliari di rispondere prontamente alle richieste degli utenti di questo settore così importante anche per l'economia delle famiglie, oltre che generale. Per questo mi rivolgo al collega Macis: riserviamoci di trovare un'ulteriore conferma e sottolineatura di queste indicazioni. Proporrei a questo punto alla Commissione di considerare concluso il capitolo.

PRESIDENTE. Occorre prendere atto delle comunicazioni del Governo sulla materia. Vorrei sapere dal collega Macis se si riserva una lettura più attenta della nota che è stata stampata, poiché le delucidazioni date dal Governo tramite il sottosegretario sono strettamente legate alle due domande; penso che da una valutazione più attenta della nota si possa trarre qualche conseguenza di rilievo. Ma, se i colleghi sono di questo avviso si può andare avanti intanto con i lavori della Commissione.

FRANCESCO MACIS. Debbo insistere sulla richiesta, che diventa dirimente, di una dichiarazione del ministro delle finanze — lo ribadisco — anche perché mi dovete spiegare per quale motivo non c'è il numero di codice fiscale.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore f.f.* In tutti gli atti pubblici si fa espressamente obbligo di citarlo, è ovvio.

FRANCESCO MACIS. Che cosa è ovvio? È da tre mesi che l'abbiamo chiesto; il Governo si assuma le proprie responsabilità! In questo paese nessuno paga le imposte...

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore f.f.* Questo è discutibile. La nostra preoccupazione è che questo provvedimento non sia volto soltanto a difendere particolari interessi; di certo non dobbiamo perdere di vista l'interesse generale, ma non possiamo non fare una legge perché si fa anche un affare, non copriamo l'automobile perché la fa la Fiat...

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Poiché la legge del 1983 prescrive che le parti devono indicare nell'atto i dati fiscali al momento della trascrizione, sono prontissimo ad accogliere un emendamento in tal senso a proposito della nota.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore f.f.* L'emendamento è già stato accolto, fa ormai

parte della legge. Vorrei pregare il collega Macis di rimeditare sul problema che ha trovato attenzione nelle risposte puntuali del Governo.

Sostanzialmente, se c'è una preoccupazione di un riscontro tra l'anagrafe « civiltistica », chiamiamola così, immobiliare e quella fiscale, credo che rientri *in re ipsa* nella facoltà del Ministro delle finanze acclarare tutti i dati che ritiene opportuni non solo presso i registri immobiliari, ma anche presso tutti i dipartimenti dello Stato idonei ad espletare queste indagini. Una disposizione di legge non può certo impedirle o autorizzarle.

Ciò premesso, mi sembra quindi opportuno proseguire con i lavori, proprio perché c'è la necessità da parte dell'utenza, del cittadino, di ottenere le certificazioni in termini reali. In città come Roma si incontrano numerosi inconvenienti per potere avere un certificato con tutti i rischi che ciò comporta e con tutte le speculazioni che si creano attorno alle richieste. Nell'esercizio della mia professione di avvocato mi è capitato anche di dovermi rivolgere ad un geometra per avere un certificato ed ho dovuto spendere parecchi soldi del cliente per ottenere quello che di fatto sarebbe stato un suo diritto avere.

Ritengo che l'automazione sia necessaria per dare all'utenza — cioè al cittadino ed alla pubblica amministrazione — la possibilità di un veloce riscontro dei dati. Il fatto che esista una controparte che deve fornire i macchinari non può impedire l'attuazione del nuovo servizio: ci raccomandiamo, però, alla pubblica amministrazione affinché sia garantita la massima trasparenza della commessa.

Propongo, pertanto che si prosegua nell'esame del provvedimento cosa, questa, che non preclude la richiesta del collega Macis di ascoltare il Ministro delle finanze. Possiamo fissare nel prosieguo la data di tale audizione nel corso della quale credo che le preoccupazioni prospettate dai colleghi potranno essere fugate da una semplice dichiarazione del ministro circa la volontà di coordinare la sua azione con quella degli altri ministri nonché di ottenere le maggiori entrate possibili, ferme

restando tutte le garanzie di giustizia per i cittadini.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comprendo l'esigenza del Parlamento di avere la sicurezza che il provvedimento abbia un'attuazione corrispondente agli intendimenti. Può darsi che questa sicurezza non si evinca con assoluta chiarezza dal testo del disegno di legge. Per risolvere questo problema, siccome all'articolo 17 si prevede un decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze per stabilire le modalità di redazione della nota, si potrebbe aggiungere che devono esservi indicate anche le modalità per l'immediata trasmissione del codice fiscale delle parti all'anagrafe tributaria. In questo modo avremmo la sicurezza che tale trasmissione verrà fatta.

Quanto al problema della utilizzazione di questi strumenti non posso far altro che ricordare che si tratta di un problema tipico dell'esecutivo che è sempre sottoposto al normale sindacato del Parlamento. Per questa ragione, a mio avviso, in sede legislativa non si può far altro che quanto da me proposto.

ALDO RIZZO. Credo che in definitiva il collega Macis non abbia fatto altro che prospettare l'esigenza di un momento di coordinamento tra i ministri interessati ai fini di una puntuale attuazione del provvedimento in discussione. Vero è che l'articolo 17 di quest'ultimo spazia nell'ambito dei contenuti della nota di trascrizione da trasmettere secondo un certo modello; però, al fine di far funzionare meglio il sistema, ritengo sia opportuno stabilire che nella nota siano contenuti tutti gli elementi che possono obiettivamente essere utilizzati. Altrimenti non saprei quale potrebbe essere la fonte delle informazioni non potendosi certamente utilizzare a questo fine l'atto notarile.

Per questa ragione credo sia opportuna l'audizione del Ministro delle finanze che può dirci se sia effettivamente utile ai fini fiscali indicare nella nota anche il codice fiscale delle parti. Personalmente ritengo

che la nota di trascrizione sia un elemento conoscitivo fondamentale per l'anagrafe tributaria per cui condivido le preoccupazioni dell'onorevole Macis e francamente non vedo in cosa possa risultare pregiudizievole l'audizione proposta.

MICHELE CIFARELLI. Non ho nulla contro l'audizione del Ministro delle finanze, ma devo sottolineare la strana maniera di concepire il Governo emersa da questo dibattito. Il collega Bausi sta, per l'appunto, parlando a nome del Governo per cui l'audizione del ministro non mi sembra altro che una perdita di tempo per tutti.

ALDO RIZZO. Non dobbiamo dimenticare la dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia che ha parlato di « gelosie di competenze ». Inoltre quando il ministro è intervenuto su questi problemi non ha certo rappresentato le esigenze di quello delle finanze, per cui non possiamo ritenerci soddisfatti sotto il profilo del coordinamento dell'azione tra i due ministri.

PRESIDENTE. La preoccupazione manifestata dal collega Macis credo sia condivisa da tutti perché ci troviamo in un paese in cui le operazioni patrimoniali creano indubbiamente numerosi problemi, soprattutto se avvengono a distanza. Pertanto mi sembra fuor di dubbio la necessità di un sistema funzionante per l'accertamento della situazione patrimoniale ai fini della tassazione.

Ferma restando questa constatazione, mi sembra però che la risposta dataci oggi dal sottosegretario sia stata sufficientemente esauriente. Infatti con l'indicazione del codice fiscale nella nota e con la comunicazione della stessa all'amministrazione finanziaria — che potrebbero essere inserite nell'articolo 17 tramite un emendamento — si chiede in pratica all'amministrazione finanziaria medesima un impegno all'utilizzazione di questi dati conoscitivi.

Potremmo, pertanto, demandare all'ufficio di presidenza il compito di chiedere al Ministro delle finanze se intende acce-

dere alla richiesta della Commissione affinché si assuma l'impegno di una utilizzazione puntuale dei dati trasmessi alla amministrazione finanziaria. Desidererei, però, che i colleghi valutassero la proposta del sottosegretario di inserire, con un emendamento all'articolo 17, indicazioni circa le modalità per l'immediata trasmissione del codice fiscale delle parti all'anagrafe tributaria. In questo modo si garantirebbe per legge la pubblicazione dei dati.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, insisto nella richiesta che alla prossima seduta sia presente il ministro delle finanze.

LUIGI DINO FELISETTI. Si tratta di una questione di carattere politico generale che io non contesto. È assolutamente legittima ma si rischia di non capire la grave situazione dei registri immobiliari che oggi non consente una visione rapida ed immediata della situazione patrimoniale dei vari soggetti, siano essi attivi o passivi. Il punto di riferimento per avere tutte queste notizie aggiornate, di facile accesso, è il catasto che oggi è arretrato in media di almeno due anni, se non di più. Quanto all'efficienza di tale ufficio, porto un'esperienza della mia attività professionale circa la posizione individuale di un mio cliente: mi si è risposto, infatti, che per avere una notizia su tale soggetto occorre almeno un mese di tempo, come del resto per ottenere una certificazione dell'attualità, e nel corso di tale mese possono avvenire tante cose da modificare radicalmente la situazione dei soggetti. Il disegno di legge al nostro esame provvede infatti a risolvere questo problema che è di qualsiasi cittadino, e non solo della pubblica amministrazione. Ora io mi domando se sia possibile sbloccare questa situazione, altrimenti i registri immobiliari continueranno a rimanere nella drammatica situazione in cui si trovano attualmente. È necessario infatti assumersi le necessarie responsabilità.

All'articolo 1 del disegno di legge n. 1055 è previsto un meccanismo evidenziatore delle situazioni patrimoniali per-

ché la nota di trascrizione — come osservato da alcuni colleghi — è troppo schematica per dare una rappresentazione esatta della situazione del registro immobiliare; insieme a tale nota, infatti, deve essere allegata una copia del titolo. A questo punto l'ufficio è in possesso dei dati necessari. C'è inoltre un registro notarile che non è segreto e l'accesso è consentito al pubblico, come lo è del resto per il registro immobiliare. È possibile infatti ottenere copia intestata del rogito del titolo ipotecario se il bene è ipotecario; del titolo di citazione se è citato; del titolo del sequestro con descrizione del contenuto se si tratta di sequestro immobiliare trascritto al registro. In ogni caso la stessa nota di trascrizione — di cui all'articolo 1 — diversamente da quanto avveniva in passato, oggi deve contenere una serie di elementi soggettivi ed oggettivi relativi all'immobile detto. Il senatore Bausi, a nome del Governo, ci ha messo a disposizione degli elementi di novità interessanti a proposito della nota di trascrizione.

Passo a questo punto alla questione posta dal collega Macis. Egli infatti auspicava l'audizione del ministro delle finanze perché vi sia una specie di dichiarazione politica sulle questioni del registro immobiliare, anche in riferimento all'aggiornamento immobiliare dell'anagrafe tributaria. Io non credo che si tratti di una maggiore o minore disponibilità del ministro delle finanze; credo, invece, che la questione sia chiara e su questo punto il sottosegretario è stato esplicito prevedendo la possibilità che all'interno dell'articolo 17...

ALDO RIZZO. Si tratta di obbligo o di possibilità della trasmissione?

LUIGI DINO FELISETTI. Se pensiamo che il ministro possa fare delle dichiarazioni chiarificatorie, possiamo ascoltarlo. Se vogliamo — come il collega Macis sostiene — evidenziare tutti i dati richiesti, lo dobbiamo prevedere esplicitamente nell'articolo 17 del disegno di legge al nostro esame.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore f.f.* Ma ci sono già!

LUIGI DINO FELISETTI. Se ci sono già, allora è questione politica di cui non nego la legittimità, ma è necessario decidere se effettuare le audizioni in sede legislativa o in altra sede. È importante infatti che ci sia un registro immobiliare attualizzato *ad horam*, che sia immediatamente accessibile a chiunque; la meccanizzazione di cui stiamo discutendo è senz'altro un utile strumento volto a tale scopo. L'utente, ripeto, non è solo la pubblica amministrazione ma anche il singolo cittadino o comunque i soggetti interessati alle singole situazioni soggettive.

Per quanto riguarda il soggetto destinato ad effettuare la nota di trascrizione, possiamo prevedere, come correttamente ha suggerito il rappresentante del Governo in questa sede, che la copia sia trasmessa dal Ministero delle finanze o comunque dalla pubblica amministrazione interessata, anche se tali amministrazioni potrebbero essere più di una, come nel caso dell'anagrafe tributaria. Vorrei sottolineare, infine, quanto sia atteso questo provvedimento che è in discussione ormai da quattro-cinque mesi e che ha visto la approvazione dei soli primi sei articoli. Sollecito pertanto la Commissione a superare gli ostacoli che sono venuti alla luce sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Mi pare che nessun altro intenda prendere la parola. Chiedo all'onorevole Macis se insiste nella sua richiesta circa l'audizione del ministro delle finanze, nel qual caso dovremmo passare alla votazione di questa proposta.

FRANCESCO MACIS. Vorrei far presente che all'articolo 7 sono stati presentati degli emendamenti. Noi siamo disponibili ad aprire un confronto per trovare il modo di giungere ad un chiarimento. Se invece si vuole andare avanti senza comprendere la questione che abbiamo posto, allora andiamo ad una votazione. Noi abbiamo sollevato un problema, a questo problema non ci viene data risposta o si finge

di darne una in senso tecnico. Questo che noi abbiamo posto non è un problema tecnico ma trattasi di questione politica, non è un problema dell'accesso ai dati, ma di servizi diversi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macis abbiamo inteso perfettamente il senso della sua richiesta. Vorrei brevemente riassumere...

**FRANCESCO MACIS.** Signor presidente, insisto, non posso che insistere.

**PRESIDENTE.** Avevo proposto di andare avanti e di ascoltare il ministro delle finanze nella prossima seduta. Il collega Macis invece chiede di rinviare questa seduta, perché ritiene necessario sentire prima il ministro delle finanze.

**BENEDETTO NICOTRA, Relatore f.f.** Possiamo aggiornare la seduta invitando la Presidenza a concordare con il ministro delle finanze un giorno della prossima settimana, ad esempio mercoledì, per essere ascoltato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora, cambiando in parte la proposta, rinviando i nostri lavori e chiediamo che alla prossima seduta sia presente il ministro delle finanze.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Sono di parere contrario, perché il Governo è presente e si assume le proprie responsabilità.

**MICHELE CIFARELLI.** Sono d'accordo con il collega Felisetti. Qui, in realtà, il problema è politico, perché non si vuole andare avanti.

**BENEDETTO NICOTRA, Relatore f.f.** Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Felisetti, se comunque il gruppo comunista vi insiste non mi oppongo al rinvio della seduta.

**PRESIDENTE.** Allora la presidenza prenderà le opportune intese con il ministro delle finanze circa la sua presenza alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO